

- I **volontari** vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- Le nuove domande di iscrizione in qualità di Istruttore, Aiuto Istruttore, Collaboratore devono essere vagliate ed accettate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Direttore dei corsi.

Art. 7 - Diritti degli associati

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta entro il 1° Settembre di ogni anno.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e presso la sede sociale entro 60 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: alla presenza del Presidente o di un consigliere.

In caso di rigetto della domanda, il Presidente deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Organizzazioni di Volontariato associate.

1. Tutti gli associati tesserati da almeno tre mesi consecutivi godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, (l'elettorato attivo è composto dagli associati tutti, maggiorenni e minorenni.) e partecipano al diritto al voto. Per l'elezione dei membri del C.D. (Consiglio Direttivo), i soli soci maggiorenni godono dell'elettorato passivo a ricoprire cariche elettive, i soci inoltre, sono titolari del diritto di approvare e modificare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione.

2. È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio efficacemente assunta permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall'art. 6.

3. Ogni associato, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare con lealtà e disciplina lo Statuto ed i Regolamenti Sociali, di versare annualmente le quote necessarie per la sola copertura delle spese, stabilite dal Consiglio Direttivo.

4. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'associazione stessa; il recesso ha efficacia dopo la convocazione del primo Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Decadenza degli associati.

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- Dimissione volontaria;
- Mancato rinnovo della quota annuale;
- Morosità protrattasi per 15 giorni dalla scadenza del versamento richiesto;
- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli e lesive entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea dei Soci salvo i casi di particolare sfera personale, alla cui riunione deve essere convocato l'associato interessato in seguito ad una disamina degli addebiti.

3. L'associato radiato non può essere più riammesso.

Art. 9 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il consiglio Direttivo.

Art. 10 - L'Assemblea dei Soci

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
- Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno in occasione della sua convocazione.

2. L'Assemblea è composta dai soci ordinari.

3. L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta almeno 10 giorni prima presso la sede sociale. Tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e delle materie trattate; in casi di necessità o forza maggiore, può essere anche fuori della sede sociale purché in Italia (Piemonte).

4. Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

5. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato; la delega può essere conferita solo ai soci.

6. Fatta salva la suddetta delega ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 11 – Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea dovrà essere fissata almeno 20 giorni prima della riunione.

2. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, in altre parole per richiesta motivata della metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 10 del presente statuto.

3. Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo, qualora questo per dimissioni o per qualunque altro motivo venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti nonché qualora per le stesse ragioni vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

4. Rientrano inoltre nelle competenze dell'Assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 12:

- L'approvazione dello Statuto e delle sue eventuali modifiche o integrazioni;
- L'approvazione del Regolamento Interno dell'associazione e delle sue eventuali modifiche o integrazioni;
- Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell'Associazione;
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 29 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione.

6. Le votazioni dell'assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano iscritto all'ODV quale socio, fermo restando la qualifica maggiore. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale dell'assemblea viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede dell'Associazione e di cui ogni socio può prendere visione. È compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 12 – Convocazione

1. La convocazione dell'assemblea oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.

2. In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.

Art. 13 – Validità assembleare

1. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.

2. Trascorsa 1 ora dalla prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 14 – Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 15 – Organo di revisione

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 16 – Modifiche statuto

1. Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 4/5 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie è ammesso il voto per corrispondenza in base all'art. 2535 del Codice Civile, in tale caso nell'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere indicata per esteso la deliberazione proposta.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di 7 eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo, rimane in carica per il quadriennio olimpico ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. L'elezione alle cariche sociali deve rispettare i principi della liberalità e della democrazia ed è fatto divieto per i soci e consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

3. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio Direttivo ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Art. 18 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

3. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 19 – Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Il consiglio direttivo può riunirsi in modalità video conferenza qualora se ne ravvisino le necessità.

Art. 20 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci da annotarsi nel libro soci;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) promuovere l'allestimento di attività volontarie, agonistiche, ricreative, di protezione ambientale e civile - previamente approvate dall'assemblea - e rivolte ai soci con particolare attenzione per i diversamente abili.
- f) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
- g) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari ratificati a cura dell'assemblea salvo i casi di cui all'art 7 comma 2;
- h) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;
- i) attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 21 - I Libri dell'Associazione

L'associazione tiene il libro dei Verbali dell'assemblea e il libro dei soci, oltre a quelli prescritti dalla Legge.

Art. 22 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

1. L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche